


Pubblicato il 16/03/2022

N. 01837 /2022 REG.PROV.COLL.
N. 08298/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8298 del 2020, proposto da Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Fabrica di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

nei confronti

Commissario ad acta - Dott. Enrico Mascioli, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

(Sezione Prima) n. 03869/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fabrica di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2022 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Chieppa e Viglione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Fabrica di Roma contro la Regione Lazio, nonché nei confronti del commissario ad acta dott. Enrico Mascioli, per l'annullamento:

- della deliberazione di Giunta Regionale n. 330 del 28 maggio 2019, pubblicata sul B.U.R.L. n. 51 del 25 giugno 2019 ed avente ad oggetto *“Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. Applicazione poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Fabrica di Roma per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Lazio Nord Viterbo”* con la quale la Regione Lazio *“delibera di esercitare il potere sostitutivo nei confronti del Comune”* ricorrente;
- del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00171 del 2 luglio 2019, pubblicato sul BURL n. 55 del 9 luglio 2019 ed avente ad oggetto *“decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni di Bagnoregio, Fabrica di Roma, Farnese, Grotte di Castro, Monte Romano, Proceno, Ronciglione e Villa San Giovanni in Tuscia e la Società Talete s.p.a. gestore del servizio idrico dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Lazio Nord Viterbo (ATO1) – Deliberazione della Giunta –Nomina Commissario ad acta”*;
- della nota trasmessa via pec al Comune con la quale il commissario *ad acta* comunica che *“Le attività di ricognizione saranno da svolgersi e concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della presente”*;

- delle ulteriori note del Commissario *ad acta* specificate in atti.

1.1. La sentenza ha ricostruito la normativa applicabile e le vicende procedurali nei termini che seguono:

- la legge n. 36 del 5 gennaio 1994 ha previsto per l'organizzazione dei servizi idrici l'istituzione di "ambiti territoriali ottimali" (A.T.O.) la cui delimitazione è rimessa alle singole Regioni, tenute anche a disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale;

- in attuazione di tale legge, la Regione Lazio ha emanato la legge regionale n. 6 del 1996, con la quale ha delimitato ed individuato gli A.T.O. tra i quali "*l'ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo*", in cui ricade il Comune ricorrente;

- è stata riconosciuta ai comuni rientranti in ogni A.T.O., la possibilità di garantire la gestione unitaria del servizio idrico mediante "*una delle seguenti forme di cooperazione: a) stipulare una convenzione nella forma prevista dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) costituire un consorzio ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990*";

- il Comune ricorrente – unitamente ad altri comuni - ha scelto la forma associativa della "*Convenzione di Cooperazione*", affidando "*la gestione del Servizio Idrico Integrato*" (S.I.I.) alla società Talete s.p.a., società a capitale interamente pubblico partecipata dagli enti locali dello stesso A.T.O. e controllata dall'Autorità d'ambito (A.A.T.O.), con la stipula in data 11 marzo 2006 della "*Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato*" tra la A.A.T.O. e la Talete;

- nell'anno 2019, la Talete ha definito il "Programma di presa in carico" dei comuni ancora non gestiti dalla stessa Talete e il Comune ricorrente ha visto programmata la propria "presa in carico" nel corso dell'anno 2020;

- in data 28 maggio 2019, la Giunta Regionale ha adottato la delibera pubblicata sul BURL n. 51 del 25 giugno 2019 impugnata dal ricorrente;

- in tale delibera tra l'altro, è indicato: "*1. di esercitare il potere sostitutivo nei confronti del Comune [...], ai sensi dell'art. 153 comma 1 e 172, comma 4 del*

D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il trasferimento del servizio idrico integrato del Comune [...] al gestore unico dell'ATO1, mediante la nomina di un Commissario ad acta”;

- con successivo decreto n. T00171 del 2 luglio 2019, il Presidente della Regione Lazio ha nominato quale commissario *ad acta* il dott. Enrico Mascioli al fine di dare esecuzione alle deliberazioni della Giunta nn. 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 e 333 del 28 maggio 2019, con durata delle attività commissariali entro 90 giorni dall’inizio del loro espletamento;

- il commissario *ad acta*, con la propria nota sopra indicata, ha invitato il Comune “*ad attuare le attività di ricognizione delle opere e degli impianti acquedottistici di adduzione idrica fognaria e depurativa e dei relativi impianti accessori, dei manufatti di pertinenza dei suddetti impianti di proprietà comunale puntualmente illustrandone localizzazione, stato, consistenza*”, rappresentando altresì “*la necessità di procedere alle attività di ricognizione dei dati relativi ai ricavi (ultimo ruolo, consistenza del deposito cauzionale ecc.) e ai costi (manutenzione, servizi, mutui, contratti in essere, personale) del servizio idrico.(...) Le attività di ricognizione saranno da svolgersi e concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della presente*”.

1.1. Avverso la deliberazione GR n. 330 del 2019 e le suddette note, nonché quelle successive attuative del Commissario *ad acta*, il Comune ha proposto ricorso deducendo il seguente motivo di impugnazione: *Violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 172 del d.lgs. 152/2006 –Violazione e falsa applicazione della “Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato A.A.T.O. n. 1° Lazio Nord Viterbo” - Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di economicità, efficacia ed efficienza - Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà manifesta.*

Il Comune ricorrente ha dedotto che: la società *in house* Talete aveva predisposto il

programma di presa in carico delle gestioni nel 2006 e, a seguito di revisione, aveva previsto il completamento con i Comuni destinatari delle deliberazioni impugnate nel periodo dal 2019-2021; a fronte di questa pianificazione, la Regione Lazio avrebbe esercitato illegittimamente il potere sostitutivo, senza tenere conto del “programma di presa in carico”, senza rivolgersi al gestore unico Talete e senza coinvolgere l’Autorità dell’ambito territoriale che aveva approvato il programma; inoltre, il potere sostitutivo sarebbe stato esercitato nei confronti di alcuni soltanto dei comuni presenti nel richiamato programma con comportamento contraddittorio, immotivato e del tutto arbitrario; ancora, l’esercizio del potere sostitutivo sarebbe illegittimo ai sensi dell’art. 18 della *Convenzione di Gestione* sottoscritta tra l’AATO e la Talete che prevede che *“il gestore è obbligato a predisporre il programma attuativo di presa in carico delle gestioni esistenti”*, come in effetti era stato fatto; in ogni caso il potere sostitutivo sarebbe stato esercitato in mancanza dei presupposti richiesti dagli artt. 153, comma 1, e 172, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.

1.2. La sentenza – dato atto delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, per violazione del principio del *ne bis in idem* (riferita al ricorso proposto avverso la nota regionale n. 141401 del 13 marzo 2015, respinto con sentenza del T.a.r. del 15 luglio 2016 n. 8189, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, V, 14 giugno 2017, n. 2913, seguita dalla sentenza di rigetto della revocazione del 17 gennaio 2019, n. 418) e per carenza di contraddittorio (per la mancata notificazione del ricorso al gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell’ATO 1 Lazio Nord Viterbo, società Talete), sollevate dalla Regione Lazio – le ha respinte, osservando che:

- il giudizio definito con le sentenze sopra richiamate aveva ad oggetto l’opposizione dei comuni all’affidamento in concessione d’uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà comunale al gestore del servizio integrato (Talete s.p.a.), contestando l’oggetto di tale affidamento anche per i requisiti della società (a partecipazione pubblica totalitaria) e per l’impossibilità per i comuni partecipanti

di esercitare il controllo analogo, demandato invece alla ex Autorità d'ambito, priva di personalità giuridica, nonché, tra l'altro, per la rilevanza della delimitazione del territorio. La sentenza n.8189/2016 ha respinto il ricorso e il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2913/2017 ha confermato la sentenza di primo grado, precisando che le discusse *“forme di cooperazione basate su convenzioni stipulate ex l.r. n.6/2006, come nella specie, appaiono valide sicché rimane l'obbligo dei Comuni stipulanti di affidare le infrastrutture idriche al gestore del servizio”*. Nel presente giudizio invece il Comune non si oppone all'affidamento del servizio idrico integrato alla società pubblica Talete di cui alla *“Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord”* e poi alla successiva *“Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato”* tra A.A.T.O. e Talete, ma mette in risalto che sulla base della convenzione lo stesso gestore unico del Servizio Idrico Integrato - Talete - ha definito un cronoprogramma della presa in carico dei comuni che non hanno ancora trasferito gli impianti (*“Programma di presa in carico”* del 2019), in pendenza del quale non potrebbe operare il potere sostitutivo regionale, per le ragioni poste a fondamento del ricorso introduttivo;

- il gestore unico integrato, società *in house* Talete, non è soggetto controinteressato (tale essendo nel giudizio amministrativo *“colui che è individuato testualmente dall'atto e quello facilmente individuabile in ragione delle indicazioni contenute nell'atto impugnato nonché chi, oltre a essere nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o comunque ivi agevolmente individuabile (il c.d. elemento formale), si presenti come portatore di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto (c.d. elemento sostanziale), in quanto questo, di norma, gli attribuisce in via diretta una situazione giuridica di vantaggio; tale interesse deve essere di natura eguale e contraria a quella del ricorrente”*), in quanto la Talete non ha una *“posizione di interesse uguale e contraria a quella del ricorrente”* poiché, ad avviso del primo giudice, la Regione,

e per essa il commissario *ad acta*, avrebbe “*disposto una attività che va a sostituirsi proprio alla attività di programmazione della stessa società, modificando i termini previsti nel cronoprogramma già redatto dal predetto gestore per la presa in consegna dei singoli Comuni*”.

1.3. Esposti, inoltre, nel merito, gli argomenti difensivi dell'amministrazione regionale e le controdeduzioni del Comune ricorrente, la sentenza ha ricostruito la normativa in materia ed ha ritenuto fondato il ricorso sulla base delle seguenti principali *rationes decidendi*:

- l'una, basata sull'art. 18, comma 2, della Convenzione di Gestione sottoscritta dall'A.A.T.O. e dalla Talete, che ha previsto che la gestione del servizio sia affidata al gestore (Talete), e che a tal fine, “*il gestore è obbligato a predisporre il programma attuativo di presa incarico delle gestioni esistenti*”; in attuazione della convenzione è stato adottato l'atto integrativo che ha stabilito la necessità del “*Programma di presa in carico delle gestioni*”, con una pianificazione dell'entrata dei comuni distinta in più periodi, prevedendo la presa in carico del Comune ricorrente nel corso del 2021: dato ciò, la sentenza afferma che “*ove la Regione avesse ritenuto di non condividere la programmazione de qua avrebbe dovuto riferirsi al gestore unico e almeno coinvolgerlo ai fini di una riprogrammazione delle prese in carico delle gestioni comunali restanti*”;

- l'altra, basata sul combinato disposto degli artt. 153, comma 1, e 172, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, sulla scorta del quale si è ritenuto in sentenza che “*l'esercizio dei poteri sostitutivi è subordinato al verificarsi degli inadempimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 dello stesso articolo. Più in particolare, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli “enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento” e che non abbiano entro il termine perentorio del 30 settembre 2015 adottato i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico (comma 1), ovvero quando il gestore del servizio idrico*

integrato non sia subentrato alla data del 12 settembre 2014 agli ulteriori soggetti operanti nell'A.T.O., ovvero nel caso in cui il gestore non sia subentrato alla scadenza prevista dall'atto che regola l'affidamento, quando tali soggetti gestiscono il servizio sulla base di un legittimo affidamento (comma 2), ovvero quando l'ente di governo dell'ambito non abbia disposto, alla loro scadenza, l'affidamento delle gestioni esistenti ex comma 2, per un bacino complessivo pari al 25% della popolazione ricadente nell'A.T.O di riferimento (comma 3)>>, mentre nel caso di specie la gestione del servizio è stata già affidata alla Talete e quest'ultima si è obbligata convenzionalmente a predisporre il programma attuativo di presa in carico delle gestioni esistenti (ex art. 18, comma 2, della *Convenzione*). Ad avviso del Tribunale, quest'ultimo programma *“seppur atto esecutivo tra le parti costituisce una determinazione oggettiva del termine di consegna, ridefinita dallo stesso gestore nel Budget 2019 nel programma di presa incarico dei Comuni restanti, come pianificato dallo stesso”*, che comporterebbe *“una operatività vincolante”* dell'attività di presa in carico come programmata dal gestore.

1.4. Pertanto il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati.

Le spese processuali sono state compensate.

2. Avverso la sentenza la Regione Lazio ha proposto appello con un unico articolato motivo, volto a censurare la decisione di merito, prestando invece acquiescenza al rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso.

2.1. Il Comune di Fabrica di Roma si è costituito per resistere all'appello.

2.2. Con distinto ricorso cautelare depositato il 10 maggio 2021 la Regione appellante ha chiesto sospendersi gli effetti della sentenza impugnata *“a seguito di una nuova situazione intervenuta”* consistente nella volontà della Commissione europea di *“aggravamento”* (mediante decisione di ricorrere alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 258 del TFUE) della procedura d'infrazione n. 2014/2125 relativa alla *“Non corretta applicazione della Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano in Italia”* a causa dello sfioramento dei

valori di arsenico e dei fluoruri in alcuni comuni del viterbese, comunicata con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per le procedure d'infrazione, del 23 aprile 2021.

2.2.1. La Regione istante ha fatto presente di essersi impegnata a superare le criticità legate allo sfioramento dei suddetti parametri al fine di garantire lo stato della risorsa idropotabile, attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi, con la deliberazione regionale ed il decreto del Presidente della Regione di nomina del commissario *ad acta* impugnati nel presente giudizio.

2.2.2. Con ordinanza cautelare dell'11 giugno 2021 la Sezione ha ritenuto che le esigenze prospettate dall'appellante sarebbero state adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio di merito, senza che fosse *“necessario disporre la sospensione della sentenza appellata, attesa l'estraneità all'oggetto dei provvedimenti impugnati della situazione rappresentata dalla Regione Lazio a sostegno dell'istanza di sospensione”*.

2.3. Fissata pertanto l'udienza pubblica del 3 febbraio 2022, a tale udienza la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di documenti da parte della Regione Lazio.

3. Con l'unico motivo di appello la Regione Lazio sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, gli atti regionali emanati e finalizzati all'esercizio dei poteri commissariali sono legittimi in quanto i Comuni richiamati sarebbero inadempienti rispetto agli obblighi imposti dall'art. 153 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 152 e succ. mod. ed il programma di presa in carico della Talete s.p.a. contenuto nell'atto denominato *“Budget 2019”* non avrebbe alcuna valenza rispetto alla fattispecie prevista dalla norma citata, nonché dalle norme regionali, dalle deliberazioni della Giunta regionale e dagli altri atti di cooperazione e gestione illustrati nel ricorso (dei quali si dirà).

4. Il motivo è fondato.

Per comprendere le ragioni della decisione è opportuno premettere le vicende normative ed amministrative, così come si sono succedute cronologicamente,

secondo quanto esposto nell'atto di appello e riscontrato dai documenti in atti.

4.1. La prima normativa di riferimento è costituita dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (*Disposizioni in materia di risorse idriche*).

Questa, dopo aver introdotto il concetto di servizio idrico integrato, descritto all'art. 4, ed averne demandato la gestione ai comuni e alle province all'interno di ambiti territoriali ottimali (c.d. ATO), prescrivendo anche i compiti e i poteri delle Regioni (artt. 8 e 9, nonché art. 19), prevede il trasferimento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture idriche di proprietà comunale, stabilendo all'art. 12 quanto segue:

«Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare».

4.2. In attuazione della normativa nazionale, la Regione Lazio, con la legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 recante *“Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36”* al suo articolo 2, comma 1, delimitò e definì gli Ambiti Territoriali Ottimali (AA.TT.OO.) del Lazio tra i quali l'A.T.O. 1 Lazio Nord Viterbo, in cui si trova il Comune ricorrente (allegato A) e prevede all'articolo 4 le modalità di cooperazione tra i diversi comuni dell'Ambito, di cui si è detto sopra.

I Comuni ricadenti nell'A.T.O. 1 Lazio Nord Viterbo, optarono, al fine di garantire la gestione unitaria del servizio idrico integrato, per la forma della cooperazione prevista dalla lett. a) del citato articolo 4, cioè per la stipulazione di una *Convenzione di Cooperazione*, sottoscritta in data 22 luglio 1999, con l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla concessionaria Talete s.p.a., società a integrale partecipazione pubblica, giusta *Convenzione di Gestione* dell'11 marzo

2006.

In particolare, si ebbe che:

- la *Convenzione di Cooperazione* conteneva all'art. 21 l'impegno dei comuni di “*affidare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite dalla Convenzione di gestione, le opere ed i beni e gli impianti pertinenti, i servizi idrici gestiti anche in economia, ed a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative nonché il personale addetto ai servizi idrici*”;
- la *Convenzione di Gestione* conteneva all'art. 19 la previsione che “*vengono affidati al Gestore le opere impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all'esercizio del SII così come individuati e descritti nel capitolo 19 del D.T.*” (che rinvia ad una tabella per ciascun bene da trasferire);
- il *disciplinare tecnico* allegato alla *Convenzione di Gestione*, all'art. 21 (*Beni trasferiti in concessione*) precisava, tra l'altro, che “*Entro 90 giorni dall'affidamento della Concessione avverrà la consegna dei beni e opere concesse al Gestore, così come censite dal piano d'Ambito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano*” e che “*Dietro richiesta del Gestore, notificata 30 gg prima della consegna fissata, lo stesso potrà ottenere una consegna differita di parte delle opere per un massimo di 3 mesi*”.

4.3. Frattanto venne emanato il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), entrato in vigore il 29 aprile 2006, che, abrogando la legge n. 36 del 1994 e dando attuazione alla *Direttiva europea quadro sulle acque 2000/60/CE*, riprodusse tuttavia alcuni principi della legge del 1994 (tra cui, all'art. 153, comma 1, quello secondo cui “*Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare*”) e attribuì ad un unico ente, l'*Autorità d'ambito*, l'esercizio delle funzioni in materia

di servizio idrico integrato (cui resteranno affidate anche dopo che l'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 abrogò le autorità d'ambito in forma di persona giuridica, perché incompatibili con le esigenze di razionalizzazione organizzativa e di riduzione della spesa pubblica), fino all'istituzione dell'*Ente d'Ambito Territoriale Ottimale*, soggetto privo di personalità giuridica.

4.4. Ai fini della presente decisione merita sottolineare che, nella Regione Lazio, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, in data 4 ottobre 2006 venne stipulato un "*Atto integrativo alla Convenzione di gestione per la gestione del servizio idrico integrato stipulata il 11.03.2006*" tra il Presidente della Provincia di Viterbo, in rappresentanza dell'ATO n. 1 Lazio nord – Viterbo, e "Taletè – Gestione SII ATO1", col quale venne, tra l'altro, stabilito che "*Ai fini del superamento della frammentazione gestionale e della operatività della Taletè, si procederà secondo il programma di presa in carico delle gestioni allegato alla lettera C) e con le procedure di presa in carico indicate nell'allegato riportato alla lettera D).*" (art. 3).

Nel Programma di presa in carico delle gestioni comunali Allegato C al punto 4 si prevedeva la cessazione di tutte le gestioni preesistenti ROBUR, SIIT e COBALB con immediato e prioritario subentro della società Taletè; i Comuni di Bagnoregio, Proceno, Grotte di Castro erano indicati tra i Comuni per i quali la presa in carico era prevista nei primi 6 mesi dall'attivazione della gestione, mentre per i Comuni di Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione, Monte Romano e Villa San Giovanni in Tuscia la presa in carico era prevista nei successivi 6 mesi; le modalità di presa in carico erano descritte nell'all. D dell'atto integrativo della Convenzione.

In sintesi, la presa in carico delle infrastrutture idriche sarebbe dovuta avvenire per i primi tre Comuni indicati entro il 20 dicembre 2006, e per gli altri entro il 20 giugno 2007, ma tali termini non vennero rispettati.

4.5. Nelle more dell'attuazione dell'atto integrativo della *Convenzione di Gestione*, venne emanato il decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11

novembre 2014, n. 164 recante *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*, che - per quanto qui rileva - apportò una decisiva modifica all'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, aggiungendo al primo comma, dopo la previsione dell'obbligo dell'affidamento in concessione d'uso gratuito al gestore delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, le seguenti ulteriori disposizioni:

“Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale” (comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera f), decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 *“Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”*).

Il decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, è entrato in vigore il 13 settembre 2014.

Pertanto, stando alla disposizione richiamata, i Comuni avrebbero dovuto provvedere al trasferimento delle infrastrutture idriche entro il 12 marzo 2015, quale termine perentorio.

4.6. Prima (ed in vista) della scadenza di tale termine, la Regione Lazio adottò la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2014, n. 947 (avente ad oggetto: “*Servizio Idrico Integrato: applicazione dell'art.7 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 [...]*”), disponendo, nelle more di una revisione legislativa in materia di organizzazione del servizio idrico integrato come previsto dalla legge regionale n. 5 del 4 aprile 2014 (*Tutela, governo e gestione pubblica delle acque*), di dare immediata applicazione alle disposizioni introdotte dall'art. 7 del citato d.l. n.133 del 2014.

Quindi, diede mandato alla competente struttura regionale di porre in essere tutti gli atti necessari a garantire il pieno rispetto di quanto previsto dal Titolo II, Parte III del d.lgs. n.152 del 2006, verificando l'esatto adempimento da parte degli enti locali degli obblighi di legge, anche al fine dell'eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. In conseguenza delle disposizioni sopra richiamate, la Regione, con nota 141401 del 13.03.2015, diffidò tutti i Comuni che, sulla base delle informazioni assunte presso l'ATO1, non avevano provveduto al trasferimento delle infrastrutture idriche al gestore unico, tra i quali il Comune ricorrente, a provvedere in tal senso, a norma dell'art. 153 del d.lgs. 152 del 2006.

La nota è stata oggetto di un contenzioso tra alcuni Comuni destinatari e la Regione Lazio concluso con le sentenze del T.a.r. n. 8189/16 e del Consiglio di Stato n. 2913/17, che hanno ribadito l'obbligo dei comuni di affidare le infrastrutture idriche al gestore del servizio idrico integrato.

4.7. Successivamente, in riscontro alla nota della Direzione Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo e Rifiuti (prot. 278317 del 31 maggio 2017, con la quale era stato chiesto l'elenco dei Comuni che non avevano ancora trasferito le infrastrutture e gli impianti al gestore unico d'ambito), la Segreteria Tecnico Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1, con nota prot. n. 84/17 del 20 giugno 2017, comunicava che tra i comuni che non avevano trasferito il servizio idrico integrato alla società Talete s.p.a - pur avendo aderito all'ATO 1 con la

sottoscrizione della relativa *Convenzione di Cooperazione* - vi era il Comune ricorrente.

Seguivano quindi: la diffida della Direzione Regionale Risorse idriche e difesa del suolo affinché il Comune avviasse entro il termine di 15 giorni le procedure per il trasferimento delle opere afferenti il s.i.i. alla società Talete, specificando che, in caso di mancato adempimento, sarebbero state avviate le procedure per l'applicazione dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 172 co. 4 del d.lgs. 152 del 2006, di cui alla nota regionale 24 aprile 2018, n. 238549; la delibera della Giunta Regionale di attivazione di tali poteri e il decreto del Presidente della Regione Lazio di nomina del commissario *ad acta*, oggetto del presente giudizio.

5. Tenuto conto delle disposizioni legislative sopra richiamate, è errata, in primo luogo, l'affermazione della sentenza concernente la mancanza dei presupposti normativi per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali.

In secondo luogo, ferma restando la legittimità di tale esercizio su base normativa, risulta privo di riscontro, alla stregua dei contenuti della *Convenzione di Cooperazione* del 1999 e della *Convenzione di Gestione* del 2006 e delle successive vicende gestionali convenzionali sopra dette, l'assunto della sentenza concernente la vincolatività del programma di presa in carico contenuto nel documento definito "Budget 2019" predisposto dalla società Talete.

5.1. Quanto al primo profilo, va tenuta presente la modifica apportata all'art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, dall'art. 7 del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014.

Infatti, la versione originaria della disposizione si limitava a prevedere che, in relazione alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, il gestore del servizio idrico integrato avrebbe assunto "*i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare*".

Invece, con l'interpolazione di cui alla norma sopravvenuta è stato fissato un apposito termine, definito *perentorio* dalla stessa legge ("*sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni*"), alla scadenza del quale, permanendo

l'inerzia degli enti locali nell'effettuare il trasferimento, *“si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 172”*.

Quest'ultima disposizione, a sua volta, prevede che : *“Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.”*

Il Tribunale non ha correttamente interpretato il rinvio che l'art. 153, come sopra modificato, ha fatto all'art. 172, comma 4, dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, quando ha affermato che l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla prima disposizione *“è subordinato al verificarsi degli inadempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo”*.

In proposito, coglie nel segno la critica della Regione appellante, secondo cui la norma va interpretata nel senso che l'esercizio dei poteri commissariali regionali è previsto non solo nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito nei primi tre commi dell'art. 172, ma anche nel caso previsto dall'art. 153. Invero, quest'ultima norma configura un'ipotesi di intervento sostitutivo regionale che *si aggiunge* a quelle previste nell'art. 172: mentre tale articolo disciplina i poteri commissariali da

esercitarsi nei confronti dell'*ente di governo dell'ambito* (nelle tre ipotesi di inerzia contemplate nei primi tre commi dell'art. 172), l'art. 153, comma 1, introduce un'ulteriore fattispecie normativa, riguardante poteri commissariali da esercitarsi nei confronti degli *enti locali proprietari* delle infrastrutture idriche che non provvedano tempestivamente al relativo trasferimento.

In definitiva, il rinvio che l'una disposizione fa all'altra è da intendersi riferito non alle fattispecie di inerzia cui, ai sensi dei primi tre commi dell'art. 172, i poteri sostitutivi devono porre rimedio, bensì alla disciplina, contenuta nel comma successivo (cioè il quarto, che è l'unico richiamato dall'art. 153, comma 1), delle modalità di esercizio del potere sostitutivo regionale e dei suoi effetti, nonché degli effetti del mancato esercizio (con attribuzione di poteri sostitutivi agli organi statali in caso di inerzia di quelli regionali).

Si tratta di interpretazione conforme, oltre che al criterio letterale, a quello logico-teleologico, sol che si consideri - come sottolinea la difesa regionale - che se si seguisse l'interpretazione sostenuta dal Comune e fatta propria dal Tribunale, l'inadempimento dei comuni relativamente all'obbligo di trasferimento delle infrastrutture idriche resterebbe privo di rimedi, con conseguente impossibilità di realizzare l'obiettivo di attuazione del servizio idrico integrato nel territorio regionale nei termini qualificati come perentori dalla legge e da tempo inutilmente decorsi.

A ciò si aggiunga il dato sistematico, pure evidenziato dall'avvocatura regionale, desumibile dal testo dell'art. 147, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificati dall'art. 7 del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, secondo cui gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, prevedendosi altresì che *“Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle*

regioni [...] e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4" (comma introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 164 del 2014).

All'evidenza si tratta di un'ulteriore previsione di poteri sostitutivi in capo al Presidente della Regione, da esercitarsi, non nei confronti dell'ente di governo dell'ambito, ma nei confronti degli enti locali inadempienti, di modo che l'inadempimento dell'obbligo di aderire all'ente di governo d'ambito (di cui all'art. 147) e l'inadempimento dell'obbligo di trasferire a quest'ultimo le infrastrutture idriche (di cui all'art. 153) sono soggetti alla stessa disciplina, che prevede l'intervento sostitutivo regionale alla scadenza dei termini previsti, senza ulteriori limiti e condizioni, se non quelli procedurali posti dall'art. 172, comma 4.

In conclusione, è legittimo l'intervento sostitutivo effettuato dalla Regione Lazio dopo la scadenza del termine perentorio fissato dalla legge per il trasferimento delle infrastrutture, essendo sufficiente a legittimare l'esercizio del potere l'inutile decorso del termine.

5.2. Il Comune ricorrente in primo grado ha opposto che il trasferimento delle infrastrutture idriche sarebbe stato impedito dalla diversa previsione convenzionale contenuta nel documento denominato "Programma di presa in carico", che sarebbe stato "definito" dalla società Talete nel 2019 mediante l'inserimento nel documento intitolato "Budget 2019".

Si tratta di argomento privo di pregio, per un duplice ordine di ragioni.

5.2.1. Intanto, va ribadito che le disposizioni di legge sopra richiamate prevalgono sulle clausole convenzionali eventualmente difformi.

L'art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 e succ. mod. ha imposto il trasferimento delle infrastrutture entro un termine definito "perentorio" e fissato a

seguito della modifica normativa del 2014 (con l'art. 7, lett. f, del d.l. n. 133 del 2014 su citato), proprio al fine di superare la situazione di frammentarietà della gestione del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, quale determinata anche delle previsioni differenziate delle convenzioni di gestione stipulate con i diversi gestori del servizio.

Pertanto, è da ritenere che il commissario *ad acta* nominato dal Presidente della Regione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 153, comma 1, e 172, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 e succ.mod., subentra ai comuni inadempienti anche nei rapporti tra questi ultimi ed il gestore del servizio idrico integrato, nel caso di specie la società Talete s.p.a.

5.2.2. Peraltro, le sopra descritte vicende della *Convenzione di Cooperazione* e della successiva *Convenzione di Gestione* stipulate tra i Comuni dell'ATO n. 1 Lazio Nord – Viterbo, nonché tra gli stessi e la Talete – Gestione SII ATO1 l'11 marzo 2006, così come integrata quest'ultima con l'atto, sottoscritto dal Presidente della Provincia di Viterbo in rappresentanza dell'ATO, in data 4 ottobre 2006, inducono ad escludere che vi siano previsioni convenzionali in contrasto col dettato normativo, tali da impedire l'intervento sostitutivo regionale.

Invero, il programma di dismissione delle infrastrutture idriche risultante dall'atto integrativo del 4 ottobre 2006 (che prevedeva due fasi di sei mesi ciascuna per completare le prese in carico delle gestioni comunali entro il 20 giugno 2007) non risulta essere mai stato convenzionalmente modificato, risultando piuttosto il contrario, in base ai seguenti atti menzionati e prodotti dalla Regione Lazio:

- l'atto di orientamento/indirizzo n. 76 del 5 giugno 2017 (all. 9 del fascicolo dell'appellante) adottato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province facenti parte dell'Autorità d'Ambito dell'ATO n. 1 – Lazio Nord- Viterbo di presa d'atto della nuova denominazione di “*Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord – Viterbo*” (c.d. E.G.A.T.O. 1 Lazio Nord – Viterbo) e di adeguamento della *Convenzione di Gestione* con la predisposizione di una nuova convenzione conforme alla convenzione-tipo nazionale, che tuttavia non

risulta essere stata sottoscritta;

- l'atto di orientamento/indirizzo n. 96 del 22 maggio 2020 (all. 12 del fascicolo dell'appellante), recante “Azioni da intraprendere per attuare la convergenza tariffaria nell'intero territorio dell'ATO1 Lazio Nord Viterbo, nei termini fissati dall'ARERA con deliberazione n. 580/2019/R/IDR del 27.12.2019”, adottato dall'Ente di Governo dell'A.T.O. n. 1 Lazio Nord – Viterbo, come 90^a Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, nella cui premessa si dà atto delle difficoltà gestionali derivanti dalla mancata presa in carico dei Comuni, senza tuttavia riferirsi a fonti negoziali diverse da quelle ripetutamente citate, costituite dalla *Convenzione di Gestione* e dall'atto integrativo del 2006.

In tale contesto, è da ritenere che il c.d. programma di presa in carico contenuto nel documento del 2019 sia stato unilateralmente predisposto dalla società Talete, senza che sia stato in alcun modo approvato o ratificato dall'Ente di Governo dell'ATO 1 Lazio Nord – Viterbo, vale a dire dalla competente Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, di modo che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, va esclusa qualsivoglia “operatività vincolante” del programma di presa in carico comunicato dal gestore nel 2019.

6. A tutto quanto sopra si aggiunga che con nota prot. n. 154 del 14 dicembre 2021 della S.T.O. (Segreteria tecnico operativa) dell'ATO 1, depositata in giudizio dall'Avvocatura regionale, è stato comunicato alla competente Area Attuazione Servizio idrico integrato e risorse idriche della Regione Lazio che nessuno dei Comuni interessati dal c.d. programma di presa in carico del 2019, compreso il Comune ricorrente nel presente giudizio, ha provveduto al trasferimento delle infrastrutture idriche nei termini previsti dal citato documento.

6.1. L'amministrazione comunale risulta quindi essere tuttora inadempiente non solo all'obbligo di legge di cui al ridetto art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 e succ. mod., ma anche all'obbligo negoziale di cui alla *Convenzione di Cooperazione* del 22 luglio 1999 ed alla *Convenzione di Gestione* dell'11 marzo

2006, anche a voler tenere conto dell'aggiornamento contenuto nel documento intitolato "Budget 2019".

Invero, come già osservato da questa Sezione V, nella sentenza 14 giugno 2017, n. 2913, *"poiché l'ATO è una forma di cooperazione volontaria, basata sulla convenzione perfezionata, come già detto, ai sensi della l.r. n. 6 del 1996, sussiste l'obbligo dei comuni di affidare le infrastrutture idriche al gestore del servizio idrico integrato anche per un ulteriore titolo, che si pone sul piano non normativo ma negoziale, consistente nella convenzione di cooperazione che i Comuni appellanti hanno sottoscritto, nella parte in cui gli stessi si impegnano, in vista del trasferimento al gestore, alla ricognizione delle opere e degli impianti."*

6.2. Affermata la legittimità dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'amministrazione regionale, restano estranei al giudizio i rapporti che dovranno seguire tra il commissario *ad acta* di nomina regionale e l'ente gestore del servizio idrico integrato, per dare attuazione alle previsioni normative e convenzionali sopra dette.

6.3. Quanto alla procedura d'infrazione n. 2014/2125 relativa alla *"Non corretta applicazione della Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano in Italia"*, è incontestabile che - come obiettato dalla difesa comunale - né la pendenza della procedura né lo sfioramento dei valori di arsenico e fluoro in alcuni Comuni del viterbese sono stati espressamente posti a fondamento dell'esercizio del potere sostitutivo regionale nei provvedimenti impugnati.

Non si può tuttavia evitare di considerare che le problematiche oggetto della procedura di infrazione afferiscono alla gestione del servizio idrico, in generale, e degli impianti di potabilizzazione, in particolare, sicché la loro risoluzione sarebbe resa più agevole ponendo fine alla frammentazione di tale gestione, in linea con gli scopi della direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) istitutiva di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nel quale si colloca in posizione primaria la gestione associata del servizio idrico (cfr. anche Cons. Stato, V, 16 maggio 2017, n. 2320).

6.4. Nel contesto sopra evidenziato l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali, peraltro sollecitato da organi statali (cfr. la nota del Ministero dell'Ambiente del 4 maggio 2017, n. 9272, richiamata dalla nota dell'Autorità d'ambito del 20 giugno 2017, prot. n. 84/17, prodotta in atti), è attività legittima, vincolata e non discrezionale, una volta che sia ampiamente scaduto il termine perentorio fissato per via legislativa e convenzionale per il trasferimento delle infrastrutture idriche.

Ne consegue l'infondatezza della censura del Comune ricorrente secondo cui la Regione Lazio avrebbe agito con disparità di trattamento per avere commissariato soltanto otto amministrazioni comunali inadempienti pur essendovi diversi altri Comuni obbligati che non hanno trasferito le infrastrutture idriche alla società Talete.

Per un verso, non può essere invocato il vizio di eccesso di potere, per disparità di trattamento, comparando la situazione di illegalità nella quale versa altro soggetto nei cui confronti l'amministrazione non abbia adottato i pur dovuti provvedimenti.

Per altro verso, risulta dai documenti prodotti dalla Regione Lazio che l'esercizio dei poteri sostitutivi è stato previsto nei confronti di tutti i Comuni dell'ATO 1 Viterbo Nord, tuttora inadempienti (come comprovato dalla nota di messa in mora indirizzata a tutti i Comuni inadempienti dell'Ambito, in data 24 aprile 2018, prot. n. 238549), ma effettuando la scelta, rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione regionale, di scaglionare nel tempo le nomine del commissario *ad acta* e quindi avviando prioritariamente il commissariamento degli otto comuni, di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio qui impugnato.

Mentre la scelta di dilazionare nel tempo i commissariamenti non è in sé irragionevole, la Regione Lazio, poi, ha plausibilmente spiegato l'ordine seguito con i provvedimenti del 2019, oggetto del presente contenzioso, facendo presente, con la memoria di costituzione in primo grado, che, dalla nota dell'ASL di Viterbo del 5 marzo 2019 n. 18598, prodotta in giudizio, risultava che nei Comuni, che sarebbero stati destinatari del decreto di nomina del commissario *ad acta*, all'epoca,

fossero superati i valori consentiti di arsenico e di fluoro nelle acque potabili.

Né può rilevare che - come obietta il Comune appellato nella memoria difensiva in appello - per alcuni di detti comuni i valori siano rientrati nella norma, sia perché si riferisce ai soli valori di arsenico, sia perché tiene conto di dati sopravvenuti all'adozione dei provvedimenti (da reputarsi effettivamente irrilevanti, anche se utilizzati nel corso del giudizio dalla stessa amministrazione regionale).

A tale ultimo proposito giova precisare che, contrariamente a quanto si assume sempre con l'ultima memoria difensiva del Comune, non si tratta di motivazione postuma dei provvedimenti impugnati, atteso che la legittimità della loro adozione consegue alle norme di legge e convenzionali sopra richiamate e non, come detto, alla pendenza della procedura d'infrazione. Piuttosto, i dati acquisiti in occasione di quest'ultima, ma confluiti nel procedimento avviato per l'esercizio dei poteri sostitutivi ex artt. 153, comma 1, e 172, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 (come da documenti prodotti dalla Regione Lazio, sia in primo grado che in appello, sopra richiamati), costituiscono elementi sufficienti ed univoci che consentono di superare le critiche rivolte all'amministrazione regionale per la scelta di procedere, esercitando i dovuti poteri sostitutivi, in prima battuta, nei confronti degli otto comuni di cui al decreto presidenziale impugnato, riservando tuttavia l'adozione di analoga misura sostitutiva nei confronti degli altri Comuni inadempienti.

7. In conclusione, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso proposto dal Comune di Fabrica di Roma contro la Regione Lazio.

7.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo, in favore della Regione Lazio ed a carico del Comune ricorrente in primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in

riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado dal Comune di Fabrica di Roma.

Condanna quest'ultimo al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida, in favore della Regione Lazio, nell'importo complessivo di € 5.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Federico Di Matteo, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

Elena Quadri, Consigliere

L'ESTENSORE

Giuseppina Luciana Barreca

IL PRESIDENTE

Diego Sabatino

IL SEGRETARIO